



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Ufficio del Giudice di Pace di Bari – Dott.ssa Mastrangelo

R.G.8714/2018 – UDIENZA DEL 31.10.2018

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t. Dott. Nicola Magrone, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente e Responsabile dell'Avvocatura Comunale, entrambi elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale della Repubblica n. 46.

(Chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

CONVENUTO

CONTRO

Sig.ra Quarto Teresa, elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa come in atti;

ATTRICE

Con atto di citazione notificato in data 18/6./2018 la Sig.ra Quarto ha adito Codesto Giudice di Pace per ottenere il ristoro dei danni asseritamente subiti a seguito di una caduta occorsa in data 22.05.2014, alle ore 13.30 circa, in Modugno, mentre percorreva a piedi la Via Avellino, giunta all'incrocio con via Caserta inciampava a causa di una disconnessione delle chianche che compongono il marciapiede e cadeva rovinosamente.



**CITTA' DI
MODUGNO**

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

Conferisco mandato all'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza. Eleggo domicilio presso l'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale Della Repubblica n. 46. Modugno, li 30. 10. 2018

[Signature of Dott. Nicola Magrone]
Dott. Nicola Magrone
[Signature of Avv. Cristina Carlucci]
Avv. Cristina Carlucci

Con il presente atto il Comune di Modugno contesta integralmente la pretesa rivolta nei suoi confronti, poiché infondata, in fatto e diritto, sotto diversi aspetti.

1. Infondatezza della domanda – comportamento colposo del danneggiato.

Va innanzitutto ricordato che, secondo le note regole generali, il danneggiato da insidia stradale deve rigorosamente provare, oltre che lo stesso fatto storico ed il nesso causale tra il danno e l'evento, anche l'invisibilità e l'imprevedibilità dell'insidia.

E ciò a prescindere dall'ormai oziosa diatriba in ordine all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., essendo determinante in ambedue le fattispecie la circostanza che in concreto il comportamento colposo del danneggiato sia idoneo ad interrompere in nesso eziologico. Il tutto, così come confermato da ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte oltre che dalla più attenta locale giurisprudenza di merito.

Ed infatti: *“In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso - nella specie, la Corte ha escluso ogni responsabilità dell'ente, in quanto l'insidioso avvallamento che secondo il danneggiato era privo di idonea segnalazione e costituiva un pericolo per gli utenti della strada non era altro che un'ordinaria griglia per lo scarico delle acque piovane; non era quindi ipotizzabile la lesione dell'aspettativa alla regolarità del manto stradale All'uomo sarebbe bastata l'ordinaria diligenza nel percorrere la strada per evitare la caduta (Cass. 30 gennaio 2012, n. 1310).*

Ed ancora: *“L'uso del bene demaniale in modo poco diligente è un fatto comunque idoneo ad escludere il nesso di causalità fonte di responsabilità per la p.a. dell'evento lesivo di cui il danneggiato sia rimasto vittima, atteso che sia nel caso in cui sia applicabile l'art. 2051 c.c, sia nel caso in cui la fattispecie vada ricondotta alla regola generale dell'art. 2043 c.c. il comportamento colposo del medesimo soggetto danneggiato - che sussiste sia nell'ipotesi di uso*

del bene demaniale senza la dovuta diligenza, sia nell'ipotesi di un affidamento soggettivo anomalo – esclude la responsabilità della p.a. se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico (Tribunale di Bari Sez. III, 29/11/2010, n. 3567).

In altre parole, la stessa applicazione dell'art. 2051 c.c. non comporta alcun automatismo risarcitorio, nel senso che, una volta che il danneggiato abbia provato l'esistenza dell'anomalia del bene ed il nesso di causalità tra l'anomalia e il danno, si debba ipso facto inferirne la responsabilità della pubblica amministrazione e accordare la tutela risarcitoria, imponendosi invece anche l'indagine sulla condotta dello stesso danneggiato, giacchè **l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. non si spinge fino al punto di attribuire al proprietario o custode del bene la responsabilità di ogni e qualsiasi danno provocato dal medesimo bene**, bensì soltanto di quelle conseguenze dannose cagionate da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile da parte dell'utente, il quale è invece **gravato**, in forza del generale principio di auto-responsabilità, **dall'obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta**, ovverosia è tenuto ad impiegare l'ordinaria diligenza nell'uso del bene pubblico, affinché tale uso non costituisca fonte di danno, in particolar modo all'incolumità personale. Una diversa interpretazione dell'art. 2051 c.c., del resto, porterebbe all'estrema e del tutto inaccettabile conseguenza di imputare al custode anche i danni derivanti dal fatto stesso della vittima, la quale abbia tenuto, in una situazione di fatto che richiedeva una maggiore prudenza e attenzione, una condotta distratta, imprudente o avventata, e ciò per il solo fatto che l'evento dannoso si è realizzato lungo la pubblica strada (cfr., **ex plurimis, Cass. n. 5445/06**).

Orbene, nella fattispecie concreta, la domanda risarcitoria risulta già *in re ipsa* connotata da una evidente condotta colposa della controparte.

Infatti, già dalla stessa citazione si evince che l'orario in cui sarebbe occorso il sinistro ricade in condizioni di piena visibilità (ore 13.30 del mese di maggio), né parte attrice rappresenta, nel proprio atto introduttivo, elementi diretti ad escludere la condizione di perfetta visibilità.

Inoltre, sotto tale profilo, l'attrice ha completamente eluso l'onere probatorio a suo carico, essendosi limitata ad affermare *sic et simpliciter* di aver patito un danno e **descrivendo il sinistro in questione in maniera a dir poco approssimativa e generica**: il che è già indice di infondatezza della domanda.

A tanto si aggiunge che, in fase preliminare, a fronte della richiesta della società peritale all'uopo incaricata da questo Ente , di effettuare le necessarie verifiche

in merito ai fatti oggetto della richiesta risarcitoria, nulla è stato trasmesso da parte dell'odierna deducente, impedendo al Comune di effettuare qualsiasi valutazione delle circostanze oggetto della richiesta di danni.

Infatti, sotto tale profilo, si rileva come non sia indicato il punto in cui sarebbe presente tale disconnessione del marciapiede, né tale disconnessione risulta effettivamente sussistente nel tratto di strada indicato dall'attrice.

Mancano del tutto, inoltre, **i requisiti dell'invisibilità e della imprevedibilità della pretesa insidia.**

Per di più, come già detto, le condizioni di piena visibilità (erano le 13.30 di maggio), escludono l'impossibilità per il soggetto di potersi avvedere dello stato dei luoghi, usando l'ordinaria diligenza, atteso che, tutti gli utenti della strada sono comunque gravati da un principio di autoresponsabilità ed onere di attenzione.

Preliminarmente, inoltre, corre l'obbligo di rappresentare come la fattispecie in questione sia decisamente identica a quella già oggetto di decisione da parte del Giudice di Pace di Bari - Avv. G. Frugis, che, con Sentenza n. 2446/2015, ha rigettato analoga pretesa rivolta nei confronti di questo Comune, ritenendo insussistenti gli elementi propri dell'insidia e trabocchetto.(doc.2)

In particolare, come si legge nella Sentenza in questione, per quanto concerne il profilo di responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art.2043 c.c., e quindi in tema di sussistenza, o meno, dell'insidia o trabocchetto, *“l'indagine del giudice dovrà essere rivolta al caso singolo, al fine di accertare, secondo le circostanze di tempo e di luogo, se il comportamento del soggetto danneggiato, esclude la responsabilità della P.A. ovvero è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, oppure si deve ravvisare un concorso di colpa. In ordine alla fattispecie in esame, ed alla luce delle risultanze istruttorie, non v'è dubbio che non può essere invocata la presunzione di responsabilità in applicazione dell'art. 2051 c.c., per l'oggettiva impossibilità in concreto della custodia effettiva del bene demaniale, non avendo l'Ente pubblico un potere di fatto sulla cosa, attesa l'estensione del bene stesso e l'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi; la P.A. potrà, pertanto, rispondere dei danni in applicazione dell'art.2043 c.c. “*

Ancora, con recentissima Sentenza n. 1543 del 14.7.2018, il G.d.P. di Bari, Avv. M. Tanzi, ha rigettato identica domanda proposta nei confronti del Comune di Modugno con la seguente motivazione:”.....non ha provato né l'insidia né la imprevedibilità, visibilità che interrompono il nesso causale ex art. 2051 c.c.

quando l'infortunato non presta la dovuta attenzione nell'incidere rovinando al suolo anche se in presenza di un dissesto..."(doc.3)

Quasi superfluo concludere, ricordando che ogni utente della strada è gravato, in coerenza con il principio di autoresponsabilità di cui all'art.1227 c.c., dell'onere di attenzione nell'utilizzo della stessa strada. Di conseguenza, si reputa, verosimilmente e fondatamente, che il sinistro sia da addebitare esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato.

Come ha chiarito la giurisprudenza costante, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto (cassaz. Civ. Sez.III, Sent. 11946 del 16/5/2013).

A tutto ciò si aggiunga che non è stato richiesto l'intervento della Pubblica Autorità sul luogo del sinistro: il tutto, in spregio alla norma di cui all'**art. 189 del codice della strada (comportamento in caso di incidente)**, che impone la richiesta di intervento della Pubblica Autorità al fine di "porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità" (cfr. comma 2 art. cit.). Il che pone pure seri dubbi in ordine allo stesso verificarsi del fatto storico, così come *ex adverso* denunciato.

Si contesta, infine, la richiesta risarcitoria sotto il profilo economico, poiché assolutamente non provata.

Pertanto, il Comune di Modugno, *ut supra* rappresentato e difeso,

CONCLUDE

"Voglia l'On.le Tribunale adito:

in via principale, rigettare la domanda di risarcimento avanzata dall'attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto: con vittoria di spese processuali;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, dichiarare comunque l'eccessività di quest'ultima e, per l'effetto, ridurre correlativamente l'entità del risarcimento eventualmente dovuto dal Comune concludente: il tutto, con compensazione integrale delle spese processuali."

Si fa espressa riserva di formulare richiestye istruttorie nel prefiggendo termine che sarà assegnato ai sensi dell'art. 320 c.p.c.

Allegati:

- 1) Sentenza G.d.P.Av. Frugis n. 2446/2015.

2) Sentenza G.d.P. Avv. M. Tanzi n. 1543/2018.
Modugno, 30 ottobre 2018


Avv. Cristina Carlucci